



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 1783 di data 29 luglio 2013

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 7/1/1 denominata "OMETTO 1", in Comune di Commezzadura;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sostituzione delle tubazioni dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - dott. Paolo NICOLETTI | Presidente |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Valutazione ambientale |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |
| - dott. Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Fabio DEGASPERI | componente effettivo Servizio Impianti a fune |

É altresì presenti, senza diritto di voto il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento geom. Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 15 luglio 2013, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Folgarida di Dimaro, Piazzale Telecabina, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla sostituzione dell'impianto di innevamento programmato sulla pista da sci n. 7/1/1 denominata "OMETTO 1", in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Renato Endrizzi datati luglio 2013.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto consistono nella manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato con la sostituzione delle tubazioni idrauliche della pista in questione. Gli interventi sono localizzati sul sedime della pista.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della l.p. 7/87 subordinatamente all'osservanza delle eventuali condizioni e prescrizioni tecnico-operative specificate nel dispositivo del presente provvedimento.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Folgarida di Dimaro, Piazzale Telecabina, 30, ad eseguire i lavori relativi all'esecuzione di lavori concernenti la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato sulla pista da sci n. 7/1/1 denominata "OMETTO 1", in Comune di Commezzadura, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative sotto riportate:
 - le vecchie tubazioni dovranno essere rimosse ed adeguatamente smaltite;
 - in corso d'opera dovrà esser richiesto, con i dovuti margini temporali, l'intervento dell'autorità forestale locale per le eventuali indicazioni di carattere operativo da osservare per la delicatezza dei luoghi;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Paolo Nicoletti -

GM/SD/fr